MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Presentazione del volume "Coltivazione e utilizzi delle piante officinali"
Normativa Nazionale delle piante officinali

Stand della Regione Emilia-Romagna
(Padiglione D5 - 031)

4 maggio 2023

Rimini Fiera

Dr. Alberto Manzo
Direzione Generale dell'Economia Montana e delle Foreste
DIFOR III

Le Leggi che regolamentavano la raccolta e la produzione delle piante officinali

- **Legge 6 Gennaio 1931 n. 99** - Disciplina la coltivazione, la raccolta e il commercio delle piante officinali;

- **Regio Decreto 19 novembre 1931, n. 1793** - Decreto attuativo della Legge 6 gennaio 1931, n. 99, portante disposizioni sulla disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali

- **Regio Decreto 26 maggio 1932 n. 772** - *Indica 54 piante officinali spontanee che sono in grado di esplicare azioni terapeutiche, aromatiche e cosmetiche. Definisce il nome botanico, le parti usate e i quantitativi di droga secca detenibile per uso familiare.*

*Quest'ultimo è stato abrogato dal **Decreto Interministeriale 21 Gennaio 2022** relativo a: «Elenco specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee» in applicazione dell'art.1 commi 2 e 3 e dell'art.3 comma 2 della Legge n.75/2018 e come previsto dall'art.10.*

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Il Tavolo tecnico delle Piante Officinali e il Piano di settore ai sensi della Legge (Testo Unico) n.75/2018

- Ai sensi dell'art.6 della Legge n.75 del 21 maggio 2018 è stato aggiornato il **Tavolo tecnico** con D.M. 17 maggio 2022 prot.n.0223640

- Sono in corso di aggiornamento con D.D. i Gruppi di lavoro: 1) Normativa di settore e fiscalità; 2) Osservatorio statistico economico; 3) Difesa e certificazione 4) Ricerca e sperimentazione (con due sottogruppi a) fase agricola; b) prima trasformazione)

- Ai sensi dell'art.4 comma 1 della Legge (decreto legislativo) n.75 del 21 maggio 2018 è stato pubblicato sulla GURI 2/09/2022 n.205 il DM 10 giugno 2022 concernente il **«Documento programmatico generale per la redazione del Piano di settore delle piante officinali»**

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Gruppi di lavoro del Tavolo tecnico Piante Officinali istituiti con Decreto Dipartimentale n.73436 del 19.10.2018 in corso di revisione

Vecchi Gruppi

1. Ricerca e Formazione
2. *Elenco specie art.1* e Registri Varietali
3. *Criteri Piante Spontanee art.3*
4. Revisione Piano di settore
5. Osservatorio Economico e Dati statistici

Nuovi Gruppi

1) Normativa di settore e fiscalità
2) Osservatorio statistico economico
3) Difesa e certificazione
4) Ricerca e sperimentazione (con due sottogruppi)
   a) fase agricola b) prima trasformazione

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Testo Unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali - n.75/2018

Art. 1

Definizioni e ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo disciplina la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle "*piante officinali*".
2. Si intendono le piante cosiddette medicinali, aromatiche e da profumo nonché le alghe, i funghi macroscopici e i licheni. Comprendono alcune specie vegetali che in considerazione delle loro proprietà e delle loro caratteristiche funzionali possono essere impiegate, anche in seguito a trasformazione, nelle categorie di prodotti per le quali ciò è consentito dalla normativa di settore, previa verifica del rispetto dei requisiti di conformità richiesti.
3. **Con decreto del MiPAAF, di concerto con Minambiente (Transizione ecologica), e Minsalute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro sei mesi, è definito l'elenco delle specie di piante officinali coltivate ai fini del presente decreto.**
4. Il risultato dall'attività di coltivazione o di raccolta delle singole specie di piante officinali, può essere impiegato direttamente, oppure essere sottoposto ad operazioni di prima trasformazione indispensabili alle esigenze produttive, consistenti nelle attività di lavaggio, defoliazione, cernita, assortimento, mondanatura, essiccazione, taglio e selezione, polverizzazione delle erbe secche e ottenimento di olii essenziali da piante fresche direttamente in azienda agricola.

ART. 3
Prelievo, raccolta e prima trasformazione di piante officinali spontanee

1. In conformità a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ed in particolare dagli articoli 9, 10 e 11 del predetto decreto, **le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'attività di prelievo delle specie di piante officinali che crescono spontaneamente sui rispettivi territori, in coerenza con le esigenze di conservazione della biodiversità locale**.
2. **Il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, disciplina l'attività di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee, nel rispetto del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 ed, in particolare, dell'articolo 12, paragrafo 2, nonché delle specie e delle varietà da conservazione o in via di estinzione di cui alla legge 1° dicembre 2015, n. 194.**

Decreto Interministeriale 21 gennaio 2022 del MiPAAF di concerto con Ministero Ambiente e Ministero Salute (GURI n.115 del 18/5/2022)

- **CONSIDERATA** la necessità di definire l'elenco delle specie di piante officinali coltivate di cui all'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75;
- **CONSIDERATA** la necessità di disciplinare l'attività di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee, nel rispetto del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 ed, in particolare, dell'articolo 12, paragrafo 2;

- **CAPO I : Disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 – Elenco Piante officinali**
- **CAPO 2: Disposizioni di cui all'articolo 3,commi 1 e 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75 – Criteri raccolta Piante spontanee**

CAPO 2
Disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 21 giugno 2022

Articolo 3
Ambito di applicazione e definizioni

1. L'attività di raccolta e prima trasformazione delle specie officinali spontanee, ai fini del loro utilizzo diretto o della loro prima trasformazione è effettuata nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 **e dal 1° gennaio 2022 si applica quanto previsto all'Allegato II relativo alle "Norme dettagliate di produzione di cui al Capo III - Parte I: Norme di produzione vegetale di cui al paragrafo 2.2. Norme relative alla raccolta di piante selvatiche, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018.**

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

CAPO 2
Disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 21 gennaio

Art.3
Ambito di applicazione e definizioni

Comma 2. Ai fini del presente Capo, si intende per "prelievo" di specie officinali la quota di popolazione massima asportabile in forma di pianta intera dall'ambiente in cui svolge il suo ciclo biologico naturale, mentre si intende per "raccolta" l'effettiva asportazione dell'intera pianta o di parti di essa.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

CAPO 2
Disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 21 gennaio 2022
Criteri raccolta Piante spontanee

comma 3: chiarisce il termine "domesticazione" con il quale si intende il processo di adattamento ai fini della coltivazione di specie spontanee (ovvero la salvaguardia, anche dall'estinzione, delle specie a rischio attraverso i processi agronomici sopra richiamati grazie a progetti regionali che coinvolgono Istituti di ricerca del MASAF e delle Università)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Articolo 3
Ambito di applicazione e definizioni

4. La responsabilità di effettuare la raccolta in conformità al presente decreto è attribuita al detentore dell'autorizzazione di cui all'art.6 comma 1.

5. Il detentore dell'autorizzazione alla raccolta di specie officinali, o un suo delegato, deve gestire e coordinare le operazioni di raccolta, assicurando che ciascun raccoglitore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di riconoscimento delle specie di interesse officinale e delle buone pratiche di raccolta, conservazione e prima trasformazione. La formazione dovrà essere garantita dal detentore dell'autorizzazione alla raccolta sul luogo di lavoro.

6. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 5 sono definiti dalle Regioni e dalle Provincie Autonome di Trento e Bolzano in accordo con Università, Enti di ricerca, Ordini professionali agricoli e Organismi competenti sul proprio territorio, sulla base di quanto previsto dall'articolo 6.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Articolo 4
Norme generali per la raccolta di specie officinali spontanee

1. Le attività di raccolta di specie officinali spontanee rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto, così come disposto dall'articolo **3 comma 1**, sono consentite previa autorizzazione di cui al successivo articolo 6.

2. I metodi di raccolta non devono danneggiare gli ecosistemi nei quali si sviluppano le specie officinali spontanee, assicurando in ogni caso le condizioni ottimali per la rigenerazione delle piante stesse e il mantenimento delle popolazioni anche nel rispetto delle leggi regionali.

3. Le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano promuovono programmi specifici di "domesticazione" delle specie spontanee, al fine di diminuire l'impatto della raccolta di tali specie in natura.

4. Di norma la raccolta deve seguire le *Good Agricultural and Collection Practice (GACP)* dell'Unione europea con particolare riferimento ad alcuni principi elencati di seguito……(molto importanti)

Articolo 5
Censimento delle specie officinali spontanee

1. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano in collaborazione con Università, Enti di ricerca e Organi competenti sul proprio territorio individuano con appositi provvedimenti:

- le specie officinali spontanee oggetto di tutela presenti sul proprio territorio;
- le specie officinali spontanee non oggetto di tutela presenti sul proprio territorio;
- eventuali misure anche temporanee di contenimento della raccolta di specie officinali spontanee non oggetto di tutela, volte ad evitare il depauperamento delle popolazioni di piante officinali spontanee.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Articolo 6
Rilascio dell'autorizzazione (tesserino) a raccogliere specie officinali spontanee

1. La raccolta di specie officinali spontanee è consentita previa specifica autorizzazione, ovvero mediante rilascio di apposito **tesserino,** da parte delle Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano dopo il superamento di un esame abilitativo di cui al successivo comma 5.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validità quinquennale su tutto il territorio nazionale, è personale e non è cedibile. Rinnovata per 5 anni attraverso frequentazione di un corso di aggiornamento della durata max di 20 ore.

3. L'età minima per il rilascio è fissata in **anni diciotto**.

4. Le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano organizzano corsi di formazione in accordo con Università, Enti di ricerca, Ordini professionali agricoli e Organismi competenti sul proprio territorio, avvalendosi comunque di personale qualificato.

5. L'esame abilitativo, necessario per il conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1 è conseguente alla frequentazione dei corsi di formazione di cui al comma 4, della **durata minima di 70 ore**, sui seguenti argomenti:

- norme igienico-sanitarie; elementi di botanica e di tassonomia; riconoscimento delle specie officinali; flora officinale regionale; aspetti generali riguardanti le specie officinali ed i loro costituenti con particolare attenzione al tempo balsamico; specie officinali tossiche e/o allergeniche; aspetti normativi sulla protezione delle specie e degli habitat; normativa comunitaria, nazionale e regionale; specie officinali spontanee oggetto di tutela; buone pratiche di raccolta, metodi e tempi generali, e prima trasformazione; processi di post-raccolta e buone pratiche di imballaggio e stoccaggio; criteri di qualità e normative di riferimento in Italia ed Europa.

Articolo 6
Rilascio dell'autorizzazione a raccogliere specie officinali spontanee

6. Il corso si avvarrà di una parte pratica esercitativa concernente il riconoscimento delle principali specie officinali spontanee del territorio.

7. L'autorizzazione è rilasciata previa frequenza ad almeno il 70% delle ore previsto dai corsi di cui al comma 4 e all'esito positivo di un esame finale.

8. L'autorizzazione accorda il titolo di ***"raccoglitore di piante officinali spontanee"***.

9. Le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano istituiscono l'elenco dei raccoglitori autorizzati di piante officinali spontanee.

10. Regioni e PA possono individuare titoli di studio coerenti con le materie soprarichiamate il cui possesso esonera i titolari dalla frequentazione dei corsi di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo per gli stessi di sostenere il colloquio finale.

11. Regioni e PA attuano **entro 18 mesi** quanto previsto dal presente articolo.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Ulteriori Decreti applicativi pubblicati sulla GURI

Documento programmatico generale per la redazione del Piano di settore delle piante officinali – D.M. 10 giugno 2022 prot.n.0262853

GURI 2/09/2022 n.205

MACROBIETTIVO 1: strumenti a sostegno delle politiche e degli aspetti economici strutturali della filiera

- **Istituzione osservatorio permanente analisi statistico-economica del settore;**
- **Introduzione nel Piano Strategico Nazionale di specifici interventi a favore dello sviluppo del settore;**
- **Istituzione reti d'impresa e contratti di filiera e asset domanda-offerta;**
- **Strumenti a sostegno dell'ampliamento delle superfici di piante officinali a biologico;**
- **Definizione di un regime fiscale unificato per il settore delle PO basato sulla correlazione tra codice relativo all'occupazione del suolo e codice di destinazione d'uso finale AGEA (basandosi sui fascicoli aziendali);**
- **Revisione dei codici doganali; - Revisione dell'attuale inquadramento IVA relativamente alle esigenze emerse dal Settore delle Piante Officinali.**

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Ulteriori Decreti pubblicati sulla GURI

MACROBIETTIVO 2: strumenti a sostegno dello sviluppo sostenibile e di qualità del settore relativamente alla fase agricola

- Disciplinare di certificazione e istituzione di un marchio di qualità nazionale e/o regionale;
- Predisporre allegati tecnici per la certificazione volontaria dei materiali di propagazione e sementi certificate; - Sviluppare e rendere disponibile una meccanizzazione delle colture dedicata;
- Mutuo riconoscimento dei presidi fitosanitari per le PO che rientrano nelle "minor crops" (Per "colture minori" si intendono le colture elencate nel Decreto del 16 settembre 1999 – GURI n. 278 del 26 novembre 1999 – e successive modifiche, o comunque aventi superficie coltivata inferiore a 20.000 ha – Documento SANTE/2019/12752 del 23 novembre 2020);
- Strumenti e sistemi di tracciabilità e autenticità delle produzioni agricole fino alla prima trasformazione;
- Valutare eventuali norme a tutela dell'origine del luogo di coltivazione/raccolta per le piante officinali e per relativi derivati;
- Definizione di buone pratiche agricole per le principali PO coltivate in Italia in termini di correlazione tra codice di occupazione del suolo e codice di destinazione d'uso finale.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Ulteriori Decreti pubblicati sulla GURI

MACROBIETTIVO 3: post raccolta (essiccazione e produzione di oli essenziali come previsto dal D.L. 75/2018 art. 1, comma 7 - prima trasformazione in azienda)

- Buone pratiche per la gestione post raccolta delle PO;
- Valutazione di un percorso volto alla possibilità di certificare la qualità della materia prima vegetale come elemento strategico per vincere la concorrenza rispetto ai prodotti di provenienza estera;
- Aggiornamento e formazione degli "stakeholders" sugli sviluppi normativi e scientifici, come la prossima revisione delle "Guideline on Good agricultural and collection practice for starting materials of herbal origin".

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Ulteriori Decreti pubblicati sulla GURI

Tali obiettivi generali verranno stabiliti nell'ambito del Tavolo tecnico e dei Gruppi di lavoro, con gli esperti dei Ministeri concertanti, ovvero Salute e Transizione ecologica, ma anche del Ministero dell'Economia e Finanze e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, delle Regioni, degli Organismi pagatori regionali nonché delle Agenzie e di tutti gli Enti, Associazioni di settore e Organizzazioni Professionali agricole.

Le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi sopraesposti saranno dettagliate all'interno del nuovo Piano di settore che sarà redatto nei prossimi mesi dagli esperti del Tavolo tecnico di settore e inviato per l'intesa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Ulteriori Decreti pubblicati sulla GURI

D.M. 26 maggio 2022 GURI 26/7/2022 n.173

Criteri e procedure per l'istituzione dei registri delle varietà di specie officinali in applicazione dell'articolo 6, comma 1, del Decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 75

Le specie officinali, così come definite nell'elenco di cui al decreto interministeriale del 21 gennaio 2022, per le quali si attiverà la procedura di registrazione varietale, saranno definite dal Tavolo tecnico di settore sulla base dei dati produttivi, economici e di impiego, nonché delle eventuali richieste motivate dagli operatori del settore.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Alberto Manzo
Direzione Generale dell'Economia Montana e delle Foreste
DIFOR III
E-mail: a.manzo@masaf.gov.it

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE